


Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria



collina del sole

Cooperativa Collina del Sole

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

E

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER
I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA**

E

LA COOPERATIVA 'COLLINA DEL SOLE'

per

la realizzazione di attività di sensibilizzazione ed azioni educative, di formazione professionale e socializzanti congiunte finalizzate alla piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi i minori vittime di condotte pregiudizievoli, abusive e maltrattanti

PREMESSO CHE

GLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI hanno tra i propri obiettivi istituzionali:

- ✓ la piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni, dimoranti nel territorio della provincia di Reggio Calabria, alla presenza di condizioni pregiudizievoli e ostative al regolare sviluppo psico-fisico;

-
- ✓ l'adozione di provvedimenti a tutela dei minori provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata o comunque vittime della violenza mafiosa, in ossequio al protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione del progetto 'Liberi di Scegliere' (siglato, in ultimo, il 31.7.2020 dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica, dal Ministero della Famiglia, dalla CEI, dalla Direzione Nazionale Antimafia, della rete di associazioni "Libera", oltre ai massimi rappresentanti degli uffici giudiziari reggini dagli Uffici Giudiziari minorili calabresi;
 - ✓ l'esercizio della giurisdizione penale (inquirente e giudicante) per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, non avevano compiuto il diciottesimo anno di età;
 - ✓ l'esercizio della giurisdizione di sorveglianza per tutti i soggetti che al momento della commissione del reato erano minorenni e sino al compimento del venticinquesimo anno di età;
 - ✓ la realizzazione di sinergie operative tra istituzioni e privato sociale, con la finalità di agevolare la fase esecutiva dei provvedimenti giudiziari e di sensibilizzare sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza

LA COOPERATIVA COLLINA DEL SOLE:

- ✓ è conforme all'art. 1 della Legge 381/1991 e non ha scopo di lucro, proponendosi di perseguire l'interesse generale della comunità, e nello specifico dei minori di interesse giudiziario;
- ✓ ha partecipato al Progetto Policoro, unitamente alle realtà diocesane, che agiscono come testimoni del mondo ecclesiale, operando per il rafforzamento di relazioni prosociali, significative e autentiche offrendo valori condivisi legati al concetto di solidarietà, umiltà e unità, rivestendo un ruolo attivo promuovendo punti di riferimento validi e alternativi rispetto ai circuiti di criminalità e devianza presenti nel territorio.
- ✓ Si occupa di servizi socioassistenziali ed educativi ed in specie di: attività nel campo dei servizi sociosanitari, assistenziali, educativi e di istruzione; gestione di centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio;
- ✓ Promuove e svolge di attività agricole, artigianali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di minori e persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91, mediante: la conduzione di terreni di proprietà o in concessione da Enti e privati, l'allevamento di bestiame; la produzione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli; la creazione di vivai sociali, la coltivazione e la vendita di piante, fiori e ortaggi; la realizzazione e gestione di una fattoria didattica; la promozione del "turismo agricolo"; la cura di parchi naturali, tecnologici-ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico

CONSIDERATO CHE

- È necessario promuovere attività di sensibilizzazione e di formazione professionale volte alla diffusione della cultura della solidarietà, all'educazione ed all'assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, puntando a favorire la conoscenza e l'informazione sui temi educativi della giustizia minorile, dell'educazione informale e solidaristica che agevolino l'apprendimento significativo dei valori irrinunciabili della tutela dei diritti e della convivenza civile;
- Occorre sviluppare forme di collaborazione con l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori istituzionali, sociali e la collettività nel suo insieme sulla problematica inerente all'educazione e all'assistenza dell'infanzia ed adolescenza;
- Bisogna valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti, le scuole, le università e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni illeciti e mafiosi mediante attività di ricerca in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti dei minori e in riferimento allo sviluppo dell'educazione alla legalità
- In ossequio ai disposti normativi ed ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, devono essere orientate tutte le attività che abbiano quali protagonisti minori a marginalità sociali, familiari, culturali, inseriti nel circuito penale o destinatari di provvedimenti civili o amministrativi.

RITENUTI

- ✓ Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
- ✓ Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge del 20 marzo 2003, n. 77 (in specie artt. 3, 9, 29);
- ✓ R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934 "Istituzione e funzionamento dei Tribunali per i minorenni" (e succ.mod.);
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 (e succ. mod.) "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- ✓ Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";

-
-
- ✓ Legge 28 agosto 1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
 - ✓ Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità”;
 - ✓ Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;
 - ✓ Legge 4 aprile 2001, n. 154, recante “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;
 - ✓ Legge 11 marzo 2002, n. 46, avente ad oggetto la “Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000”;
 - ✓ Il Protocollo di intesa tra gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 21.3.2013;
 - ✓ Il Protocollo tra tutti gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d’Appello di Reggio Calabria, l’Azienda sanitaria provinciale, i Comuni Capofila della area metropolitana di Reggio Calabria, il Dirigente Scolastico Provinciale, la Questura, i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, *‘volto ad assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari’* dell’08.02.2017;
 - ✓ Il Protocollo di intesa tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la rete di associazioni Libera, *finalizzato ad assicurare una concreta alternativa di vita ai minori provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o vittime di violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali*, siglato a Roma il 2.2.2018 (come successivamente integrato con l’ultimo protocollo del 31.7.2020);

ATTESO CHE

La definizione del presente protocollo, unitamente agli allegati attuativi che verranno predisposti *ad hoc* in base alle specificità educative che si intenderanno perseguire, si pone come:

- impegno di condivisione e integrazione tra le diverse Istituzioni firmatarie;
- strumento per l'informazione e la diffusione della cultura volta alla tutela dei minori e della mediazione del conflitto.

Tanto convenuto tra il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e la Cooperativa 'La collina del sole'

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse sopra richiamate costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Tavolo Tecnico

1. È istituito presso la Cooperativa 'La collina del sole' il Tavolo Tecnico per la tutela dei minori indicati in premessa.
2. Esso è composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni (o suo delegato), dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria (o suo delegato), dal Responsabile legale della Cooperativa (o suo delegato), nonché dai Responsabili/Referenti delle associazioni o istituzioni eventualmente coinvolte per l'attuazione degli obiettivi educativi.
3. L'adesione da parte delle Istituzioni viene formalizzata con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa ed i soggetti firmatari, premesse le finalità istituzionali o statutarie di ciascuno, s'impegnano a condividere gli obiettivi sinora evidenziati.

Art. 3 – Gruppo tecnico multiprofessionale

1. Si costituisce altresì il *Gruppo tecnico multiprofessionale*.
2. Esso è composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da suo delegato e dallo staff direttivo della Cooperativa, nonché dai componenti del tavolo tecnico di cui all'art. 2 e dai partner del privato sociale o istituzionale che collaborano in vista degli obiettivi educativi da realizzare.

La Cooperativa 'La collina del sole' per la realizzazione degli obiettivi, mette a disposizione i locali della sede legale, sita in via Piazza Sant'Aurelio V- Arghillà, nonché tutte le sedi a sua disposizione

per lo svolgimento delle attività educative, laboratoriali e lavorative, impegnandosi a provvedere alle coperture assicurative in relazione ai luoghi ed alle attività svolte.

Art. 4 – Obiettivi

1. I soggetti firmatari condividono i seguenti obiettivi:

- Iniziative culturali di sensibilizzazione sui temi della tutela minorile, percorsi di legalità nei contesti di maggiore compromissione sociale per deprivazione ambientale o povertà educativa dei territori;
- In specie la Cooperativa ‘La collina del sole’ potrà offrire i seguenti servizi (a titolo esemplificativo): supporto e potenziamento scolastico; Musicoterapia; Teatro; Laboratori esperienziali in agricoltura, artigianato, restauro e decorazione, cucina, fashion e design; laboratori e attività di orientamento lavorativo; Workshop specialistici; corsi di formazione qualificanti di primo e secondo livello nei seguenti settori: agricoltura, artigianato, restauro e decorazione, cucina, estetica; assistenza alla persona e relativi tirocini formativi; inserimento lavorativo dei minori destinatari di provvedimenti giurisdizionali minorili, previ accordi con le istituzioni preposte (Regione, Comuni ecc...);

ART. 5. Attuazione

1. La Cooperativa ‘La collina del sole’, realizza gli obiettivi di cui in premessa e quelli specifici di cui all’art.4.
2. La suddetta cooperativa presiede il gruppo tecnico multiprofessionale, del quale dispone le relative convocazioni, tutelando i dati acquisiti nel rispetto della riservatezza prevista per legge.
3. Gli enti firmatari valuteranno reciprocamente l’integrazione di ulteriori azioni e/o interventi finalizzati allo scopo per il quale il protocollo d’intesa viene siglato.

ART. 6 Durata

1. Il presente protocollo ha durata biennale, dalla sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.
2. Ogni anno verrà realizzata una valutazione congiunta sullo stato di attuazione degli impegni assunti.
3. In ogni caso la sottoscrizione del presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.

ART. 7 Vincoli

- a. L’associazione aderente si impegna a provvedere alle coperture assicurative dei propri vo-


lontari coinvolti in relazione alle attività svolte.

b. L'associazione coinvolta si impegna a: garantire la massima riservatezza delle informazioni acquisite durante l'espletamento dell'attività regolata dalla presente convenzione, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy (Dlgs n. 196/2003 e R. (UE) 2016/679); a garantire le qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 Dlgs 30 marzo 2001 n. 165.


c. È consentito all'Ufficio Giudiziario firmatario di sciogliersi dal vincolo nei casi di: 1) inadempimento relativo ai compiti ed agli impegni assunti; 2) se il medesimo Ufficio o il Ministero competente individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della Convenzione; se vengono superate le esigenze poste alla base della stipulazione del presente accordo; se il Ministero della Giustizia evidenzia all'Ufficio Giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano il funzionamento dei servizi della giustizia.

Reggio Calabria, 01.10.2021

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.



Il Responsabile della Cooperativa 'La collina del sole'

